

**BOZZE DI STAMPA**

**24 febbraio 2021**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (2101)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

**BALBONI, LA RUSSA, TOTARO**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alle assunzioni di cui ai commi 2 e 3, lettera b), per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice-ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. Per le finalità di cui al presente comma, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2021.»

## 1.2

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 984 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le assunzioni straordinarie ivi previste nel corpo della polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.»

---

## 1.3

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le assunzioni nel Corpo della Polizia di Stato di cui ai commi precedenti avvengono, nel rispetto della riserva di cui al comma 7-bis dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017 - 4ª serie speciale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

---

## 1.4

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

8-ter. All'articolo 20, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: "11-ter. In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette direzioni e agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio. Agli oneri di cui al presente comma le regioni e le province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".».

---

## 1.5

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali in corso, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.»

---

## 1.6

PEROSINO

*Dopo il comma 17-bis, inserire il seguente:*

«17-ter. Al comma 138 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole "; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati" sono soppresse.».

---

## 1.7

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Durante il periodo di emergenza, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i liberi professionisti iscritti a ordini professionali, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il libero professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.»

---

## **Art. 1-bis**

### **1-bis.1**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, MININNO, ORTIS

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole «e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità» con le seguenti: «, per complessive 9 unità»;*

b) *all'ultimo periodo, sopprimere la lettera a).*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1-bis.300**

ZULIANI, RIVOLTA, PIROVANO, AUGUSSORI

Il Senato,

Premesso che:

l'articolo 1-*bis* del decreto in esame interviene in materia di assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni;

in questo particolare momento emergenziale è infatti fondamentale garantire la piena operatività di tutte le amministrazioni e gli enti locali che sono chiamati a rispondere con tempestività alle problematiche dei cittadini, sia di ordine sociale che economico;

la carenza cronica di segretari comunali, sommata al perdurare del blocco delle assunzioni di queste figure, rende più difficile la gestione ordinaria e straordinaria per gli enti locali;

sarebbe importante dare la possibilità di poter assumere i segretari comunali in pensione, per un tempo determinato e a titolo gratuito, soprattutto ai piccoli comuni che non hanno figure adeguate fra i dipendenti pubblici in carico, da nominare come vicesegretario;

impegna il Governo:

al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle Regioni, nel perdurare del blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione a causa del

protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a valutare l'opportunità, per l'anno 2021, di concedere agli Amministratori locali di richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non più di 12 mesi eventualmente rinnovabili e comunque fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alla normativa vigente.

---

**G1-bis.301**

VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n.183 del 2020,

premesso che:

l'articolo 1-*bis* reca disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

al fine di superare il precariato, di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valutare l'opportunità di adottare misure volte a consentire che le pubbliche amministrazioni possano, fino al 31 dicembre 2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale.

---

## EMENDAMENTI

### **1-bis.0.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

*(Proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)*

1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.»

---

### **1-bis.0.2**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

*(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)*

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) alla lettera b), le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

---

### **1-bis.0.3**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

*(Proroga validità graduatorie dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico)*

1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pub-



blici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.»

---

#### **1-bis.0.4**

PEROSINO

Dopo l'**articolo**, *inserire il seguente*:

#### **«Art. 1-ter.**

*(Proroga validità graduatorie dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico)*

1. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

---

### **Art. 2**

#### **2.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 1, sostituire la parola: «2021» con la seguente: «2023».*

---

#### **2.2**

GALLONE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4.1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge

23 agosto 1988, n. 400», provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.»

---

### **2.3**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:*

«4-novies. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.»

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G2.300**

VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n.183 del 2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a disporre la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, nonché dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, fino al 31 dicembre 2021.

---

## **G2.301**

VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

visto il protrarsi dello stato di emergenza nazionale il cui termine è stato fissato al 30 aprile 2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, sarebbe quanto mai opportuno consentire ai Documenti unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 di conservare la loro validità ai fini previdenziali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire ai Documenti Unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 di conservare la loro validità per i 90 giorni successivi alla proroga dello stato di emergenza fissato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, al 30 aprile 2021.

---

## **EMENDAMENTI**

### **2.0.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)*

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle attività ricettive all'aria aperta tale termine è prorogato al 7 ottobre 2021".».

---

## **Art. 3**

### **3.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."».

---

### **3.2**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

4-ter. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.»

---

### 3.3

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «32.209,6 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

### 3.4

URSO, LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 6, lettera b), dopo il capoverso «6-bis» aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti. "31 dicembre 2021".»

---

### 3.5

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "entro il 16 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 giugno 2021".

6-ter. All'articolo 13-ter, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "entro il 16 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 giugno 2021".

6-quater. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,

n. 176 le parole: "entro il 16 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 giugno 2021"».

---

### **3.6**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 13-*quinqüies*, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

---

### **3.7**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In deroga all'articolo 2615-*bis* del codice civile, la situazione patrimoniale dei consorzi è redatta e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. La disposizione di cui al periodo precedente si applica alle situazioni patrimoniali redatte e depositate presso l'ufficio del registro delle imprese entro il 30 giugno 2021.»

---

### **3.8**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.»

---

### **3.9**

LA RUSSA, TOTARO

*Sopprimere i commi 9, 10 e 11.*

---

### **3.10**

PEROSINO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i commi da 540 e 544 sono abrogati.»

---

### **3.11**

LA RUSSA, TOTARO

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2022" e al terzo periodo le parole: "A decorrere dal 1° marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2022"».

---

### **3.12**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 10, sostituire la parola: «1° marzo 2021» con la seguente: «1° maggio 2021».*

---

### **3.13**

CALIGIURI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. In virtù dello stato di emergenza per Covid-19, l'annualità 2020 per la sospensione dei processi su istanza delle parti, ai sensi dell'articolo

624 bis del Codice di procedura civile, non è conteggiata, estendendone il termine a trentasei mesi».

---

### **3.14**

CALIGIURI

*Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:*

« 11-quater.1. Il termine del 31 gennaio 2021 di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è prorogato al 31 marzo 2021».

---

### **3.15**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:*

«11-septies. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle PMI come previsto dall'articolo 13, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.»

---

### **3.16**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:*

«11-septies. All'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 1132, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "della sospensione medesima" aggiungere il seguente periodo: "È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero dello sviluppo economico con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento



da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo"».

---

### **3.17**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:*

«11-septies. All'articolo 112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021". All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **3.18**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:*

«11-septies. Al comma 2 dell'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

---

### **3.19**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:*

«11-septies. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "fino al 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 1° marzo 2021"».

---

### **3.20**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:*

«11-septies. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di un anno, non rinnovabile" sono sostituite dalle seguenti: "di un anno, rinnovabile fino a due anni"».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G3.300**

CALIGIURI, VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023 - all'articolo 1, comma 207 ha disposto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare i termini di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n.178, richiamato in premessa, fino al 31 marzo 2021.

---

**G3.301**

FERRO, VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n.183 del 2020,

premesso che:

l'articolo 3 reca proroga di termini in materia economica e finanziaria,  
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prorogare dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dal DL Ristori.

---

**G3.302**

VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n.183 del 2020,

premesso che:

l'articolo 3 reca proroga di termini in materia economica e finanziaria;  
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere il differimento al 1° gennaio 2023 del termine di entrata in vigore della *plastic tax*, attualmente previsto al 1 luglio 2021 e della *Sugar tax*, attualmente previsto al 1° gennaio 2022.

---

**G3.303**

DELL'OLIO, ACCOTO, BOTTICI, FENU, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,  
PESCO, PRESUTTO

Il Senato,  
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione

della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ha disposto, in deroga agli articoli 2364 e 2478-*bis* del Codice Civile, la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

in sede di esame nelle Commissioni Riunite Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, il comma 6 dell'articolo 3, è stato integralmente sostituito, posticipando il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. ed s.r.l. dev'essere necessariamente convocata ed estendendo l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021;

la disposizione in esame, di fatti, ripropone, per i bilanci 2020, la stessa disposizione di cui all'articolo 106, precisando che l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

l'articolo 106, comma 8-*bis*, prevede che le disposizioni ivi previste si applichino anche a determinate tipologie di fondazioni ed enti;

risulta, pertanto, poco chiaro allo stato attuale se gli enti del terzo settore possano beneficiare della proroga prevista dall'articolo 3, comma 6;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare, con un atto di rango secondario, la reale portata applicativa dell'articolo 3, comma 6, specificando che la stessa si applica anche per l'approvazione dei bilanci degli enti del terzo settore.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 3-ter

#### 3-ter.0.1

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-quater.

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.

2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

---

**3-ter.0.2**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-quater.**

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico-ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999n.488.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

---

**3-ter.0.3**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-quater.**

All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria"».

---

## **Art. 4**

### **4.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.»

---

### **4.2**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, MININNO, ORTIS

*Sopprimere il comma 4-bis.*

---

### **4.3**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, MININNO, ORTIS

*Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.».*

---

### **4.4**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, MININNO, ORTIS

*Al comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.».*

---

#### 4.5

MININNO, ANGRISANI, GRANATO, ORTIS, GIANNUZZI, LA MURA, LEZZI

*Sopprimere il comma 5.*

---

#### 4.6

MININNO, ANGRISANI, GRANATO, ORTIS, GIANNUZZI, LA MURA, LEZZI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 756 è abrogato .»

---

#### 4.7

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «Possono iscriversi nell'elenco nazionale anche i candidati che alla data del 5 febbraio 2021 abbiano acquisito l'ammissione al corso regionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171».

---

#### 4.8

ABATE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale il Ministro della salute con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad un'ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto ministeriale del 7 marzo 2006, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006 n. 60, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. Dall'attuazione



della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

#### **4.9**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:*

8-*sexies*. All'articolo 27-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».

8-*septies*. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, eliminare il punto 22.

---

#### **4.10**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:*

8-*sexies*. All'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

---

#### **4.11**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 8-octies, aggiungere i seguenti:*

"8-*nonies*. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti istituzionali demandati, in base alla normativa vigente, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in particolare, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all'avvio delle pro-

cedure straordinarie di stabilizzazione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022, con oneri a valere sull'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. *8-decies*. Agli oneri derivanti dal comma *8-nonies* pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G4.300**

BINETTI, RIZZOTTI, VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

nell'ambito delle politiche di carattere sociale, occorre consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare ulteriori risorse agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della "Rete oncologica" del Ministero della salute.

---

### **G4.301**

ENDRIZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposi-

zioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (AS 2101);

premessi che:

l'articolo 4, al comma 4-bis prevede che: "*La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.*"

In particolare, il medesimo comma prevede che le norme - concernenti gli ordini professionali sanitari e le relative federazioni - di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma 6, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, - si applichino ai mandati successivi rispetto a quello oggetto della proroga in esame.

Considerato che:

l'articolo 2, comma 8 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 stabilisce che il consiglio direttivo dell'ordine territoriale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; i soggetti che abbiano svolto i suddetti incarichi possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In base al citato articolo 8, comma 6 del medesimo decreto legislativo, il comitato centrale della federazione nazionale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; i soggetti che abbiano svolto tali incarichi possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta;

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità nel prossimo provvedimento utile a reintrodurre il limite di un unico rinnovo consecutivo per gli organi predetti, al fine di evitare il persistere dei soggetti uscenti nei medesimi incarichi.

## G4.302

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

le necessità del nostro SSN appaiono sempre più complesse ed incalzanti non solo per la pandemia, a stento controllata, ma anche perché si vanno accumulando ritardi drammatici in tanti altri ambiti clinici in merito alla diagnosi e cura e ancor più alla riabilitazione;

in molti casi il Ministero della salute ha fatto ricorso alla assunzione di personale molto giovane, neo laureato e non ancora ben formato, con conseguenze piuttosto evidenti:

a) l'Italia aveva già davanti a sé la prospettiva di una carenza di medici dovuta ai previsti e prevedibili pensionamenti; una situazione che comunque non può essere colmata nel breve periodo, tenendo conto che per avere un medico specialista occorrono almeno 10 anni di studio;

b) la tendenza ad assumere specializzandi si è accentuata con la pandemia, privando i giovani del tempo della formazione e caricandoli immediatamente di responsabilità;

c) le USCA sono state coperte tutte con personale neolaureato, con grandi limiti funzionali malgrado il senso di responsabilità dei giovani;

d) la campagna vaccinale sta impiegando molti giovani neolaureati;

e) alcune amministrazioni hanno dovuto rimettere in servizio i pensionati;

f) altri pensionati sono rientrati a dare una mano in chiave di semi volontariato negli ospedali;

g) già oggi stanno andando deserti molti avvisi pubblici per contratti a termine e per concorsi in sedi poco attrattive;

h) esiste infine il bisogno di una trasmissione del sapere che riceverebbe solo danni da pensionamenti di massa;

tra le ipotesi possibili per il contenimento del disagio potrebbe trovare spazio la proposta concernente il prolungamento del trattenimento in servizio, su base volontaria, dei medici ospedalieri e universitari e dei medici Inps e Inail fino al compimento del settantesimo anno d'età così come già previsto per i medici del servizio sanitario nazionale e del Ministero della salute;

di fatto esaminando il quadro della consistenza del personale medico INPS, alla data del 31 ottobre 2020, emerge una situazione allarmante nel quale il 12,27% del personale medico si colloca in una fascia di età compresa tra i 66 ed i 70 anni e ben il 65,33% nella fascia di età compresa tra i 61 ed i 65 anni di età;

a ciò si aggiunga che, nel periodo gennaio 2017 - ottobre 2020, il personale medico di ruolo dell'Istituto è diminuito di ben il 26,33% (in cifra assoluta 134 unità essendo oggi in forza circa 375 medici di ruolo rispetto ai 509 medici di ruolo di gennaio 2017). In assenza, nel breve termine, di nuove assunzioni (l'ultimo concorso fu bandito dall'INPS a fine anni ottanta!), si rischia il default del servizio di medicina legale dell'Istituto con gravi ripercussioni sulle prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, Legge n. 104/1992, Legge n. 222/1984, prestazioni per cecità civile, sordità ecc.) a svantaggio di quei cittadini le cui precarie condizioni di salute sono bisognevoli di interventi rapidi per ottenere prestazioni economiche e relativi ausili che senza il riconoscimento dello status di "invalidi" non possono usufruirne;

una analoga situazione riguarda anche il personale medico Inail. Il piano triennale dei fabbisogni del personale predisposto dall'Inail prevede l'assunzione di n. 102 unità di dirigente medico di I livello a cui va aggiunto il contingente di 100 posti di dirigente di I livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro da reclutare ai sensi dell'art.43, comma 2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020;

tenuto conto dell'incremento della dotazione organica previsto dalla predetta disposizione normativa, a fronte di complessivi 668 posti disponibili il personale sanitario in servizio è pari a 405 unità, la cui età media è di circa 58 anni. Al fine, quindi, di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni specialistiche all'utenza con i consueti standard di qualità, omogeneità ed economicità, considerato anche i rilevanti adempimenti attribuiti all'istituto in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale secondo l'art. 83 del D.L. n. 34 convertito nella L. n. 77/2020, si ritiene opportuno estendere anche alla dirigenza medica INAIL il contenuto dell'art. 30-*bis* del D.L. n. 104/2020 convertito nella L. n. 126/2020, che prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in attesa della definizione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico di ruolo presso i rispettivi Enti ed Istituti, al fine di tamponare la situazione di emergenza, di estendere ai dirigenti medici dei rispettivi Enti quanto previsto recentemente dal legislatore con l'articolo 30-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

**G4.303**

BINETTI, VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

le liste di attesa per le prestazioni specialistiche costituiscono uno dei problemi più sentiti dai cittadini, che rischia di essere accentuato in questa fase di ripresa dell'epidemia e di nuova emergenza nelle strutture sanitarie;

è necessario programmare, una volta superata la fase emergenziale il recupero dell'enorme arretrato di visite, accertamenti e interventi chirurgici rinviati nell'emergenza Covid-19 se non si vuole innescare una seconda epidemia quella di "malati non Covid-19";

la loro riduzione dipende dall'incremento dell'offerta attraverso un aumento di numero del personale medico veterinario e sanitario specialistico o delle ore lavorate;

il CCNL 2016-2018 della Dirigenza sanitaria prevede la possibilità per i professionisti di effettuare prestazioni aggiuntive fissando la retribuzione a 60 euro l'ora. Per ogni milione di ore/anno effettuate si rendono disponibili, alla luce della normativa Covid-19, circa due milioni di prestazioni;

se a questa retribuzione si applicasse lo stesso trattamento fiscale previsto per le lezioni private degli insegnanti pubblici (art. 1, commi 13 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145), si metterebbero a disposizione dei cittadini prestazioni aggiuntive al lavoro ordinario adeguatamente remunerate con notevole possibilità di recupero delle prestazioni rinviate,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di applicare alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, per almeno due annualità, l'aliquota fiscale del 15 per cento.

---

## EMENDAMENTI

### 4.0.1

LA RUSSA, TOTARO, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis

All'articolo 1, comma 522 della legge n. 145 del 2018, sostituire le parole «*e che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio*» con le seguenti: «*e che abbiano prestato servizio*»».

---

## Art. 5

### 5.1

CALIGIURI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente.*

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigenti scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, quarta serie speciale n.90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'art.1 di cui alla legge 13 luglio 2015, n.107, e con punteggio di inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova orale e che abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova orale».

---

## 5.2

### CALIGIURI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per le professioni di geometra e perito industriale in edilizia, il diploma secondario superiore di "geometra", conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, ai sensi dell'articolo 55, comma 3 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, è ritenuto equipollente al "diploma di istruzione tecnica" con indirizzo CAT - Costruzione Ambiente e Territorio - , ai sensi del D.P.R. n. 88/2010».

---

## 5.3

### SICLARI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

"6. Per il biennio 2021/22 e 2022/23, per i Dirigenti dell'area V sono sospesi gli effetti del comma 2, art. 19 del D. Lgs. 165/01. I medesimi dirigenti, su richiesta, possono chiedere il mutamento di incarico ed essere assegnati ad altra regione tramite mobilità straordinaria. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, entro il mese di aprile, rendono disponibili nella dotazione organica i posti disponibili per la mobilità straordinaria. Gli stessi Direttori Generali non possono esprimere alcuna valutazione né in entrata né in uscita".

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G5.300**

PITTONI, SAPONARA, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Il Senato, premesso che:

è fondamentale garantire che gli istituti scolastici restino aperti in sicurezza, non c'è, infatti, solo il problema dei trasporti;

gli interventi disposti dal ministero all'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 hanno lasciato seri dubbi sulla loro efficacia, fino a portare alla



chiusura delle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio nazionale e di quelle primarie nella maggior parte delle regioni,

impegna il Governo:

ad investire su soluzioni che presentino un indubbio e incontrovertibile carattere scientifico quali ad esempio: presidi sanitari di medicina scolastica, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza ("termoscanner"), monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test agli alunni e al personale docente e non docente con cadenza ravvicinata, sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici.

---

### **G5.301**

PITTONI, SAPONARA, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Il Senato, premesso che:

alla luce delle difficoltà di spostamento e della maggiorata necessità di tutela della salute di tutta la popolazione scolastica emerse durante l'emergenza sanitaria in corso,

impegna il Governo:

ad intervenire per ridurre il numero minimo degli alunni iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.

---

### **G5.302**

PITTONI, SAPONARA, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Il Senato, premesso che:

la mera proroga del concorso per IRC, come bandito, non garantisce concretamente la stabilizzazione degli insegnanti di religione, perché proce-

dendo ad un nuovo concorso ordinario si escludono buona parte dei precari, da quindici anni in attesa di poter accedere al ruolo,

impegna il Governo:

a modificare i termini del bando stesso in modo da garantire concretamente la stabilizzazione degli insegnanti di religione

---

### **G5.303**

PITTONI, SAPONARA, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Il Senato ,

premessi che:

il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di nomina per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado così lungo va ben oltre la necessità di assicurare adeguata continuità all'insegnamento per gli studenti e, nei fatti, dissuade molti docenti ad accettare la nomina, rinunciando al ruolo, soprattutto in sede lontana da casa.;

l'emergenza del covid-19 sta ora acuendo questo rischio di propensione alla rinuncia e occorre creare una condizione di serenità per le scelte dei docenti,

impegna il Governo:

ad abolire il suddetto vincolo, in quanto nella prospettiva incerta che delinea il periodo post coronavirus, è non solo auspicabile consentire a tutto il personale di ricongiungersi con la famiglia, i figli e le esigenze di assistenza (anche alla disabilità grave), ma altresì fondamentale intervenire al fine di rimuovere un'iniqua e penalizzante differenziazione di trattamento fra docenti neoassunti.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 5-bis

#### 5-bis.0.1

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-ter

*(Mobilità straordinaria)*

1. In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

---

#### 5-bis.0.2

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-ter

*(Disposizione in materia di proroga di contratti del personale nominato su Organico Covid)*

1. Al fine di garantire in tutti gli ordini di scuola lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica e nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.»

---

## **Art. 6**

### **6.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano, altresì, all'attività di agente di affari in mediazione per i quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dello sviluppo economico».*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G6.300**

MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI, CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea,

premesso che:

il comma 8 dell'articolo 6 concerne la proroga e l'estensione dell'ambito di applicazione della normativa relativa alle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione ad alcune professioni;

sia con riferimento al presente provvedimento che con riguardo ai decreti presentati nei mesi scorsi, sono stati innumerevoli gli emendamenti in favore dei liberi professionisti che nel periodo emergenziale si sono trovati e continuano a trovarsi in estrema difficoltà;

in particolare, risulta fondamentale tutelare, con esclusivo riferimento al periodo emergenziale, il professionista che per cause strettamente connesse al contagio da Covid-19 non sia in grado di rispettare un termine che la legge definisca come perentorio o decadenziale nell'ambito della comunicazione con la pubblica amministrazione;

è chiaro che laddove il professionista intenda usufruire della suddetta sospensione o proroga dei termini è tenuto a rispettare una serie di previsioni ed assicurare la presenza di determinati requisiti;

in base agli emendamenti presentati in sede di discussione dei vari provvedimenti emergenziali adottati nei mesi precedenti, il termine previsto per la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista viene automaticamente sospeso al verificarsi della condizione di contagio, alternativamente, dal: a) giorno del ricovero in ospedale; b) giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; c) giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, e sino al quarantacinquesimo giorno successivo a quello di: a) dimissione dalla struttura sanitaria; b) conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; c) conclusione della quarantena con sorveglianza attiva, certificati secondo la normativa vigente. Si prevede, inoltre, che il professionista sia munito di apposito mandato professionale avente data anteriore al verificarsi dei sintomi da coronavirus. Si prevede, altresì, l'obbligo di inviare il certificato medico anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

considerato che:

la modifica normativa si ritiene oltremodo necessaria in considerazione dell'attività svolta da alcune categorie professionali fondamentali con riferimento - ad esempio - alla gestione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale o delle altre misure di sostegno a imprese, famiglie e lavoratori introdotte dalla c.d. normativa emergenziale;

in molte aree del Paese, infatti, la consulenza professionale a vantaggio delle imprese è svolta da micro o piccoli studi professionali o, addirittura, da singoli professionisti che, in caso di positività al Covid-19, non sono materialmente in grado di svolgere gli incarichi affidati e, quindi, di rispettare i termini decadenziali individuati ex lege;

tale proposta, inoltre, tutela i clienti dei professionisti i quali sarebbero comunque, astrattamente, responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per inadempimento di obblighi e/o decadenza da facoltà individuati ex lege,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, ogni iniziativa normativa finalizzata a prorogare i termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato.

---

## EMENDAMENTI

### 6.0.1

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.6-bis.**

*(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)*

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2021, sono sospese fino al 31 dicembre 2021. Sino al 31 dicembre 2021, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° gennaio 2022, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni."

---

## **Art. 7**

### **7.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.

---

### **7.2**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»; b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

### **7.3**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».

---

#### **7.4**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

3-ter. L'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2020 è prorogata al 31 marzo 2021 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

---

#### **7.5**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

3-ter. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

---

#### **7.6**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, MININNO, ORTIS

*Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.*

---

#### **7.7**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, MININNO, ORTIS

*Sopprimere il comma 4-bis.*

---

#### **7.8**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) le attività ricettive turistico-al-



berghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».

---

## 7.9

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.

---

## 7.10

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Dopo l'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è aggiunto il seguente:

Art. 9-*sexies*. (Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

---

### **7.11**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Le concessioni per impianti a fune in scadenza nel 2021 sono prorogate al 2022.

---

### **7.12**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al comma 1 le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

---

### **7.13**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020, recante «Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria» è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa

occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G7.300**

TONINELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (AS 2101),

premesso che:

L'articolo 7, comma 4-*ter*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, differisce di ulteriori 24 mesi i termini riguardanti l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, dalla L. di bilancio 2019;

considerato che:

l'art. 1, co. 810, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) aveva previsto, a decorrere dal 31 gennaio 2020, l'abrogazione della L. 230/1990 e la novella dell'art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, in materia di contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale;

in seguito, tutti i termini previsti dall'art. 1, co. 810, della L. 145/2018 sono stati differiti di complessivi 24 mesi dall'art. 1, co. 394, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), come modificato dall'art. 1, co. 10-*quaterdecies*, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020);

pertanto, a seguito dell'ulteriore differimento, decorre dal 31 gennaio 2024 l'abrogazione delle disposizioni che prevedono la concessione di contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di in-

formazione di interesse generale; mentre decorre dall'annualità di contributo 2023 la riduzione progressiva dell'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall'annualità di contributo 2026, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 70/2017); enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. 70/2017);

rimane invece fermo che termina con l'annualità di contributo 2021 la corresponsione del contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro;

Considerato che:

si rende necessaria una revisione organica della normativa di settore, al fine di garantire un effettivo pluralismo dei mezzi di informazione ed evitare il permanere di posizioni dominanti nel settore medesimo, con una rimodulazione anche dei tetti di partecipazione azionaria all'interno delle società;

impegna il Governo

ad accelerare l'attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, ed in particolare la progressiva riduzione dei contributi (art. 1, co. 810, lett. b della legge 145 del 2018), al fine di non procrastinare ulteriormente una riforma organica di settore che garantisca il pluralismo dell'informazione.

---

### **G7.301**

MALLEGNI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

gli articoli 4 e 6 del Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al DPR 146/2017, recano, rispettivamente, i requisiti di ammissione ad usufruire dei contributi da parte delle emittenti televisive e i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi;

occorrerebbe prevedere, per entrambe le norme, che a partire dall'anno 2021 e successivi, fino al termine della pandemia da Covid-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impe-

gno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'integrazione salariale a seguito di domanda espressa con causale: "emergenza Covid-19" ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

tale integrazione è quanto mai indispensabile per consentire l'accesso al bando annuale relativo ai contributi a fondo perduto di cui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali - DPR 146/17,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a recepire tale integrazione.

---

## **G7.302**

VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

l'articolo 27 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 259/2003, disciplina i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri;

al fine di garantire un uso efficiente delle radiofrequenze attraverso l'equa, neutrale e trasparente assegnazione della capacità trasmissiva a tutti gli operatori televisivi locali legittimamente operanti alla data del passaggio al DVB-T2, in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo 1, l'anzidetta capacità, nella fase transitoria del passaggio dal DVBT al DVB-T2 non può superare 1Mb/s per ciascun soggetto richiedente;

al fine di calmierare il mercato per l'uso della capacità trasmissiva, in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo 1, occorre applicare il seguente listino prezzi: 1. Capacità trasmissiva per Mb/s ? 500,00/mese per milione di abitanti e suo multiplo o frazione di milione. ;2. Capacità trasmissiva in uso alle emittenti televisive locali, in possesso del titolo abilitativo provinciale, ospitate contingentemente sulle frequenze di primo livello regionale: ? 500,00/ mese per milione di abitanti e suoi multipli o frazione di milione; 3. La capacità trasmissiva assegnata alle televisioni comunitarie è scontata del 50%;

al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, detto passaggio dovrebbe avvenire contestualmente senza soluzione di continuità;

al fine di evitare illeciti accaparramenti della capacità trasmissiva che comporterebbe l'esclusione di oltre 300 emittenti televisive comunitarie e circa 235 emittenti televisive commerciali e di assicurare la continuità aziendale nel passaggio dal DVB-T al DVBT2 senza ripercussioni negative sulla occupazione dei dipendenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di apportare modifiche alla citata disciplina recependo le indicazioni citate in premessa.

---

### **G7.303**

MALLEGNI, VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto un incentivo volto a promuovere la ripartenza delle imprese dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, riconoscendo un esonero contributivo della durata di tre mesi per le assunzioni stagionali e a tempo determinato effettuate sino al 31 dicembre 2020;

a causa delle condizioni avverse di mercato e dei provvedimenti restrittivi connessi alla proroga dello stato di emergenza, tale istituto ha potuto trovare limitata applicazione. Ad esempio, le imprese della montagna, a causa delle limitazioni agli spostamenti previste per le festività natalizie e prorogate per i periodi successivi in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, hanno dovuto rinviare le assunzioni in programma per la stagione invernale;

la problematica ha carattere generale, connessa - oltre che al divieto di spostamento - anche al blocco degli impianti a fune, degli stabilimenti termali, dei centri congressi, etc.,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare la suddetta misura, affinché la stessa possa essere utilizzata nel corso del primo semestre del 2021.

---

**G7.304**

MALLEGNI, VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

l'attività termale, anch'essa provata in modo durissimo dall'emergenza pandemia da COVID - 19, rappresenta un servizio di fondamentale importanza per la sanità pubblica ed una componente di assoluto rilievo dell'offerta turistica nazionale (pari a circa il 5%) oltre a costituire, nella stragrande maggioranza dei territori sui quali insistono, l'unica risorsa economica ed occupazionale;

per tali ragioni è necessario attivare con immediatezza strumenti e risorse a tutela del settore termale così da consentire una rapida ripresa dell'attività aziendale e dell'occupazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di accantonare nell'ambito del fondo sanitario nazionale una quota di risorse, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8

#### 8.1

AIMI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è concessa anche agli avvocati che abbiano procedimenti disciplinari definitivi o pendenti.»

---

#### 8.2

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

«5-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Durante la sospensione si applicano gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019».

---

#### 8.3

CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "nove"».

---



## ORDINI DEL GIORNO

### **G8.300**

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, CALIENDO

Il Senato

premessi che:

la legge 9 gennaio 2019, n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), ha apportato una modifica agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale, che inibirà, per i fatti-reati commessi dopo la sua entrata in vigore (10 gennaio 2020), la possibilità del maturare della prescrizione dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna;

per quanto riguarda il dies ad quem del decorso del termine di prescrizione del reato, in particolare, è stato previsto che il corso della prescrizione resti sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado (indipendentemente dall'esito, quindi, di condanna o di assoluzione) o del decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o di irrevocabilità del decreto di condanna;

la normativa in materia di prescrizione incide su una pluralità di principi costituzionali dei quali occorre assicurare l'equilibrato bilanciamento;

è in discussione presso la Camera il disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (AC 2435);

considerato che:

occorre garantire il funzionamento della giustizia penale, assicurandone sia l'efficacia, ossia la capacità «produrre giustizia» accertando fatti e responsabilità penali attraverso decisioni definitive, sia l'efficienza, nel rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali;

uno dei parametri di efficienza del processo è la durata, che secondo l'articolo 111 della Costituzione e l'articolo 6 Cedu, deve essere «ragionevole»;

il rispetto della ragionevole durata del processo si riflette anche sulla efficacia rieducativa della pena, che, se inflitta ad eccessiva distanza dai fatti, rischia di veder vanificata la funzione che le assegna l'articolo 27 della Costituzione, andando a incidere su una personalità mutata nelle more o per la quale diventa impossibile la costruzione di un percorso rieducativo effettivo ed attuale;

d'altro canto, come anche evidenziato in importanti prese di posizioni delle Corti europee (Corte di Giustizia, Grande Camera, 8 settembre 2015, Taricco, n. C-105/14; Corte EDU, casi Alikaj c. Italia, 15 settembre 2011, n. 47357/08 e Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, n. 6884/11, con le quali la regolamentazione italiana della prescrizione è stata ritenuta violare anche gli articoli 2 e 3 CEDU) e di organismi internazionali come il GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption), consentire l'estinzione per prescrizione del reato a processo in corso, quando lo Stato ha già dimostrato l'interesse ad attuare la sua pretesa punitiva, rischia di vanificare l'attività processuale già compiuta e di indebolire la tutela dei beni giuridici protetti dalla norma penale, frustrando le legittime istanze delle persone offese dai reati,

le statistiche giudiziarie evidenziano una durata del processo penale di molto superiore alla media europea (cfr. il Rapporto 2020 della Commissione europea per l'efficienza della giustizia - CEPEJ, istituita presso il Consiglio d'Europa);

è necessario quindi, attraverso opportuni interventi sulla legislazione penale sostanziale e processuale e l'iniezione e l'organizzazione delle necessarie risorse strumentali al funzionamento della Giustizia - in linea con gli standard europei - cercare di raggiungere un punto di equilibrio del sistema, che assicuri il contemperamento delle esigenze di effettività nell'accertamento dei reati e delle responsabilità personali con la tutela dei diritti fondamentali della persona, l'attuazione dei principi del giusto processo e della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa e le opportune misure organizzative volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza della giustizia penale, in modo da assicurare la capacità dello Stato di accertare fatti e responsabilità penali in tempi ragionevoli (articolo 111 della Costituzione), assicurando al procedimento penale una durata media in linea con quella europea, nel pieno rispetto della Costituzione, dei principi del giusto processo, dei diritti fondamentali della persona e della funzione rieducativa della pena.

---

**G8.301**

BERNINI, VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI

Il Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge  
del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

il Recovery Plan reca, tra le altre, disposizioni in materia di giustizia,  
in vista di una riforma più ampia della giustizia,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa e le opportune misure organizzative volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza della giustizia, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, assicurando agli stessi una durata media in linea con quella europea, e ad adottare misure di modifica dell'istituto della prescrizione.

---

**EMENDAMENTI**

**Art. 10**

**10.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*5-bis.* Al comma 1086, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2022».

*5-ter.* Agli oneri di cui al comma *5-bis*, pari a 261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.

## **10.2**

CALIGIURI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2020, le parole "dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite da "dal 1° luglio 2021"».

---

## **10.3**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 6, sostituire le parole: 16 febbraio 2021 con le seguenti: 17 marzo 2021.*

---

## **10.4**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:*

6-ter. La validità dei certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, aventi scadenza nell'annualità 2021, è prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza naturale.

---

## **10.6**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:*

6-ter. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «nel 2020», sono aggiunte le seguenti: «e 2021».

---

## 10.7

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:*

6-ter. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: «possono definire», sono inserite le seguenti: «, a far data dal 1° gennaio 2023,».

---

## 10.8

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:*

6-ter. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «centottanta giorni».

---

# ORDINE DEL GIORNO

## G10.300

BRUZZONE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge relativo alla conversione in Legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

premesso che:

l'articolo 10, come modificato durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati, prevede 6 distinte proroghe concernenti il settore agricolo;

considerato che:

l'iter di approvazione del provvedimento all'esame è stato influenzato dalle circostanze dovute dalla formazione del nuovo Esecutivo e quindi si è

ritenuto di dover intervenire esclusivamente su questioni di primaria importanza per le quali è stata necessaria una sintesi dei contenuti rendendo necessaria una riduzione significativa del numero degli emendamenti da mettere in discussione e approvare, restringendo al massimo i tempi per la discussione nel merito delle tante questioni ancora purtroppo aperte;

il risultato finale del testo contiene diverse misure concrete in favore di cittadini e imprese e che molte misure onerose e importanti sono state, quindi, rinviate ai prossimi provvedimenti, come il "decreto Ristori", che conterrà disposizioni nell'interesse dei cittadini italiani e delle aziende particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria in atto;

valutato che:

in questo momento è necessario venire incontro alle esigenze di quanti fanno i conti con i danni dovuti dall'emergenza sanitaria in atto, non gravando cittadini e imprese di ulteriori tasse e balzelli;

il lockdown generale della primavera scorsa, nonché i DPCM che hanno disposto un quadro differenziato di contenimento nazionale basato su distinti scenari di rischio, noti come «zona gialla», «zona arancione» e «zona rossa», in particolare nei mesi di novembre e dicembre, ha portato a divieti e limitazioni anche all'esercizio dell'attività venatoria colpendo in questo modo anche le Associazioni venatorie e i cacciatori;

Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2020 ha disposto un adeguamento dei massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria;

tale decreto non conosciuto prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fissa la data di entrata in vigore e produce i suoi effetti a partire dallo stesso giorno della pubblicazione, ossia dal 18 gennaio 2021, rivalutando il premio da corrispondere alle società assicuratrici secondo i nuovi massimali con riscossione alla prima scadenza utile;

tale disposizione, nel mentre dispone l'entrata in vigore immediata dei nuovi massimali, lascia alla discrezione delle compagnie assicuratrici l'aumento dell'entità dei premi che dovrà essere versato;

la norma produce pertanto effetti iniqui perché, oltre a far venir meno l'equilibrio dei bilanci delle associazioni (equilibrio in genere stabilito con i bilanci preventivi entro la fine dell'anno precedente), lascia le stesse prive di potere contrattuale, violando un principio fondamentale del diritto secondo il quale un contratto si fonda sull'accordo delle parti e non sulla volontà di una sola, essendo nel caso specifico la società assicuratrice arbitra del canone aggiuntivo da fare versare a ciascuna associazione;

per non parlare poi delle difficoltà delle associazioni stesse di dover ristampare tessere e manifesti e di dover ricercare singolarmente, iscritto per iscritto, per la sostituzione delle stesse con nuovi documenti, indicando i massimali più elevati imposti per decreto;

tale norma infelice ha mancato di prevedere una saggia e dovuta previsione di un tempo adeguato tale da consentire alle associazioni venatorie di far fronte agli aumentati oneri e ai conseguenti adempimenti, si ripete, lasciandole prive di potere contrattuale e senza il tempo necessario per adeguare bilanci e svolgere i necessari adempimenti;

in sostanza tale decreto non appare rispondere alle esigenze del mondo delle associazioni venatorie inficiando la validità degli accordi presi nella trattativa privata;

sarebbe opportuno che la materia divenisse oggetto di un apposito disegno di legge, riconoscendo in ogni caso l'applicazione di un congruo periodo transitorio, nel rispetto del nostro codice civile e del mantenimento della parità tra coloro che vogliono stipulare un accordo;

il mondo dell'associazionismo venatorio italiano rappresenta una realtà economica importante per il Paese, con 100 mila addetti che gravitano a vario titolo nel settore e le istituzioni hanno il compito di dimostrare vicinanza al mondo dell'associazionismo, e nel caso specifico il venatorio.

Impegna il Governo

a valutare la possibilità di un congruo periodo di transizione dell'entrata in vigore dell'aumento dei massimali per i contratti in essere, non inferiore al 31 dicembre 2021, evitando così adeguamenti automatici del premio e modifiche non negoziate alle condizioni di polizza, al fine di evitare che un aumento immediato costituisca una misura di difficilissima attuazione e gestione, elidendo ogni possibile effetto negativo che risulterebbe particolarmente gravoso per le Associazioni venatorie e per i cacciatori e che viola comunque la situazione di parità dei soggetti che contraggono un accordo, lasciando una parte in balia della volontà dell'altra.

---

## EMENDAMENTI

### 10.0.1

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Proroga in materia di patentini fitosanitari)*

1. All'articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, le paro-

le: «fino al novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno».

---

### **10.0.2**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Proroga in materia di registrazione cereali)*

1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

---

## **Art. 11**

### **11.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «*2-bis.* Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2021.».

---

### **11.2**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 97, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al



secondo periodo, le parole: «entro il 16 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».

---

### **11.3**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 10-ter, aggiungere i seguenti:*

10-*quater*. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 giugno 2021.

11-*quinquies*. Alle minori entrate derivanti dal comma 11, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

---

### **11.4**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:*

10-*quater*. Sono prorogati al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 1° marzo 2021.

---

### **11.5**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:*

10-*quater*. All'articolo 6-*bis*, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole da: «con riferimento ai settori» a «di cui al comma 9» sono soppresse e le parole: «il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino

alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021».

---

## **11.6**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:*

10-*quater*. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».

---

## **11.7**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:*

10-*quater*. Gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono sospesi fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.

---

# **ORDINI DEL GIORNO**

## **G11.300**

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (AS 2101),

premessi che:

l'articolo 11 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

considerato che:

le c.d. Casse di previdenza professionali sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso e in continua evoluzione. Alla privatizzazione di tali enti effettuata con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successivamente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ha fatto seguito un processo legislativo di lenta ma costante ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguita dalle Casse di previdenza;

le Casse, anche se privatizzate, continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza. Agli stessi Enti, ai sensi del d.lgs. 509/1994, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali;

le Casse, tuttavia, pur svolgendo una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente una gestione di natura privatistica. Esse, ai sensi del d.lgs. 509/1994, hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile;

nell'ottica di una maggiore semplificazione della loro operatività, sarebbe opportuno introdurre una semplificazione procedurale per la selezione dei gestori, del depositario e degli esperti indipendenti in grado di assicurare un'adeguata tutela degli interessi dell'ente previdenziale e degli aderenti, la trasparenza e la competitività del procedimento nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione;

tale semplificazione comporta l'applicazione dei principi di derivazione eurolunitaria e comuni agli Stati membri, che tutelano la concorrenza, ricompresi nel Codice dei contratti pubblici;

la rilevanza della materia, infatti, determina l'estensione alla stessa dei principi generali, pur nella peculiarità della procedura di evidenza pubblica per essi stabilita da tale intervento legislativo,

impegna il Governo:

a introdurre una forma semplificata di procedura di evidenza pubblica per la selezione dei gestori, del depositario e degli esperti indipendenti in grado di assicurare un'adeguata tutela degli interessi dell'ente previdenziale e degli aderenti, la trasparenza e la competitività del procedimento nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione.

## **G11.301**

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (AS 2101),

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

considerato che:

la situazione pandemica in atto ha determinato e continua a determinare consistenti perdite economiche in vari settori produttivi del Paese;

tra essi particolarmente grave è la situazione del settore turistico-ricreativo, con conseguente insorgenza di difficoltà socio-economiche per molti dei soggetti impiegati nello svolgimento di attività lavorative ad esso connesse;

i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, in tale contesto, sono individuabili nei lavoratori stagionali non agricoli;

ai fini dell'individuazione dei predetti lavoratori occorre fare riferimento a quei soggetti assunti per le attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 a quelli definiti da avvisi comuni e dal CCNL, nonché a quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico;

al fine di rispondere ad esigenze socio-economiche di notevole importanza in questo contesto di grave crisi sanitaria e lavorativa e di costituire una forma di tutela effettiva dei lavoratori sopra citati, attualmente sprovvisti di tutele economiche, apparirebbe opportuna l'istituzione di una forma di NASPI specificamente ad essi destinata, il cui importo mensile non dovrebbe superare i 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e con il rinvio ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'individuazione dell'elenco delle attività aventi carattere stagionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;

impegna il Governo:

a porre in essere opportune misure di carattere normativo al fine di rimodulare le disposizioni in materia di NASPI attualmente previste all'arti-

colo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, al fine di estenderne le tutele ai lavoratori stagionali non agricoli.

## **G11.302**

AUGUSSORI, NISINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»,

premesso che:

in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che, sino al 30 aprile 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero, con la conseguenza che tali giorni di assenza non sono stati computati ai fini del periodo di comporta previsto per i lavoratori del settore privato;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti dapprima sino al 31 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e poi sino al 15 ottobre 2020, per effetto dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

il medesimo articolo 26 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto altresì che dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili dovessero svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;

da ultimo, l'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto che le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applichino nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

considerato che:

le tutele in favore dei lavoratori fragili cesseranno il 28 febbraio 2021, in quanto non è stata disposta alcuna proroga dell'efficacia delle disposizioni richiamate, nonostante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia ben lungi dell'essere superata;

è di tutta evidenza la necessità di prorogare l'efficacia delle misure anche per i periodi successivi al 28 febbraio 2021, considerati l'attuale contesto epidemiologico, lo stato di avanzamento della campagna vaccinale e la condizioni di grave rischio in cui si trovano i lavoratori richiamati;

peraltro, gli stessi lavoratori attendono ancora oggi un chiarimento normativo sulla effettiva non computabilità dei periodi di assenza dal servizio nel c.d. periodo di comporta;

tale chiarimento appare indispensabile per porre fine alla situazione di grave confusione venutasi a creare sul punto ed evitare che i lavoratori medesimi siano costretti a scegliere tra il diritto alla salute e quello alla conservazione del posto di lavoro;

già nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2790-*bis*, presso la Camera dei deputati, è stato accolto l'ordine del giorno 9/2790-*bis*-AR/349, che ha impegnato il Governo a tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili nel senso appena descritto;

impegna il Governo:

a tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, riconoscendo loro la possibilità di beneficiare delle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per i periodi successivi al 28 febbraio 2021 e, comunque, sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

a chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporta.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 12

#### 12.1

LA RUSSA, TOTARO

*Sopprimere il comma 6.*

---

#### 12.2

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:*

*9-quinquies.* Le procedure di asta e registro n. 6 e 7 di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 2, del decreto ministeriale 4 luglio 2019 sono posticipate di sei mesi, al fine di garantire la più larga partecipazione alle procedure. La potenza disponibile per le procedure precedenti alle procedure n. 6 e 7 e non aggiudicata potrà essere riallocata in procedure aggiuntive di asta e registro disposte alle date in cui erano previste le procedure n. 6 e 7.

---

#### 12.3

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:*

*9-quinquies.* Al comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta del titolo edilizio o la presentazione dell'atto legittimante l'intervento, comunque denominati, siano presentati successivamente al 1° gennaio 2022.».

---

## 12.4

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:*

*9-quinquies.* Per l'anno 2021, la dichiarazione di cui all'articolo 53, comma 9, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è presentata entro il mese di settembre.

---

## 12.5

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:*

*9-quinquies.* In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, le misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale previste dal comma 1 dell'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono differite fino al 30 aprile 2021. Le misure di cui al periodo precedente si applicano limitatamente alle regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 16-*quater* e 16-*quinquies*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

---

## 12.6

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:*

*9-quinquies.* I termini per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati di novanta giorni.

---



## 12.7

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:*

*9-quinquies.* Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119: 1) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»; 2) il comma 3-*bis* è abrogato; 3) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»; 4) al comma 4-*ter*, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 5) al comma 5, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»; 6) al comma 8, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»; 7) il comma 8-*bis* è abrogato. b) all'articolo 121, comma 1, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023». *9-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

---

## 12.8

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:*

*9-quinquies.* All'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G12.300

URSO, LA RUSSA, TOTARO

Il Senato

*premessso che:*

il settore siderurgico costituisce un elemento imprescindibile delle attività produttive del nostro Paese ed è per questo considerato un asset strategico su cui si è costruita la competitività del sistema industriale italiano in settori di straordinaria importanza per la produzione e l'occupazione del Paese, cuore pulsante dell'intera manifattura, dalla meccanica all'auto, dagli elettrodomestici all'edilizia, dalla difesa alle ferrovie, con un fatturato totale delle imprese della sola parte alta della filiera siderurgica (utilizzatori esclusi) che si aggira tra i 60 e i 70 miliardi di euro (prima della pandemia);

l'acciaio in Italia ha una lunga tradizione industriale, caratterizzata dall'eccellenza e dalla flessibilità tipica del *made in Italy* che ha consentito alle imprese nazionali di mostrare grande resilienza di fronte alle sfide poste dai colossi internazionali - con capacità produttive enormemente più elevate - e ai cambiamenti del mercato legati alle diverse modalità di utilizzo dell'acciaio nei paesi ad economie avanzate rispetto alle economie emergenti;

per queste ragioni la siderurgia italiana mantiene un ruolo di primo piano non solo nel contesto economico nazionale ma anche in quello europeo e globale, essendo la seconda potenza produttiva a livello continentale dopo la Germania e la decima a livello mondiale.

l'Italia ha quattro siti siderurgici di rilevanza nazionale a Taranto, Piombino, Trieste e Terni, tutti coinvolti in opere di ristrutturazioni tecnologiche e industriali anche al fine della necessaria salvaguardia ambientale;

le gravi crisi esplose negli ultimi anni all'Ilva di Taranto, alla Lucchini di Piombino e all'Ast di Terni mettono in discussione la vitalità dell'intero settore della siderurgia italiana, esponendo l'intera economia italiana a un rischio di sistema di enorme portata che non sembrano essere prese nella giusta considerazione dal Governo;

gli operatori esteri detentori dei siti siderurgici sembrano più attenti ad operare per disimpegnarsi dagli investimenti intrapresi e i "casi" Ilva, Lucchini e Ast continuano ad essere trattati su tavoli separati, secondo una logica emergenziale che privilegia soluzioni di breve periodo e non tiene conto delle implicazioni sistemiche delle singole vertenze;

è necessario realizzare al più presto un piano strategico per la siderurgia, che definisca nel dettaglio il fabbisogno di acciaio nel nostro Paese, le condizioni di mercato su cui i produttori devono muoversi, prevedendo la ristrutturazione del comparto, in un'ottica di maggiore competitività, ma anche

per una specializzazione sugli acciai di qualità a beneficio di filiere ad alto valore aggiunto, come l'industria elettrotecnica e la meccanica di precisione, di cui l'Italia è leader;

nel decreto cosiddetto liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23), è stato esteso anche al settore siderurgico il Golden Power, il potere concesso al governo di bloccare eventuali scalate in settori strategici per l'economia, con l'obiettivo di garantire i livelli occupazionali e la produttività; tale potere è però cessato il 31 dicembre non essendo stato prorogato dal precedente governo;

il ministro dello Sviluppo economico insieme con il ministro del Lavoro, a seguito di un incontro con le rappresentanze sindacali dell'ex Ilva ha ricordato l'importanza del settore dell'acciaio in Italia e la necessità della tutela ambientale come uno dei capisaldi dell'azione di Governo affermando altresì quanto la siderurgia è strategica per il Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità a prorogare il golden power per l'anno 2021 per il settore siderurgico.

---

## EMENDAMENTI

### **Art. 12-ter**

#### **12-ter.1**

ABATE

*Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2021» con le seguenti: «entro il 28 febbraio 2022».*

#### **12-ter.2**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, MININNO, ORTIS

*Al comma 1, lettera b) le parole: «entro il 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2022».*

## **Art. 13**

### **13.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».

---

### **13.2**

LA RUSSA, TOTARO

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020 e delle abilitazioni professionali, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per le domande dirette al conseguimento delle abilitazioni professionali presentate dal 1° maggio 2020 alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la prova di controllo è espletata entro un anno dalla data di presentazione delle medesime domande.

---

### **13.3**

RUSPANDINI, LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1. le parole: «presentate nel corso dell'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «o delle abilitazioni professionali, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020»;

2. le parole: «è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché quella analoga per le abilitazioni professionali, è espletata entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, mentre per quelle pre-

sentate dal 1° maggio 2020 alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza è espletata entro un anno dalla data di presentazione delle stesse».

---

### **13.4**

RUSPANDINI, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente comma:*

*6-ter.* All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole "comunque entro il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

---

### **13.5**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

*6-ter.* Al comma 2 dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore».

---

### **13.6**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:*

*7-ter.* All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti «dal 1° marzo 2019».

---

### 13.7

PEROSINO, VITALI

*Sopprimere i commi 13 e 14.*

---

### 13.8

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.

---

### 13.9

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

---

### **13.10**

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

---

### **13.11**

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 13 dopo le parole: «mancato pagamento del canone alle scadenze» inserire le seguenti: «in seguito al verificarsi di una sopravvenuta impossibilità del conduttore in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare».*

---

### **13.12**

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 13, sostituire le parole: «e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari » con le parole: «e ai provvedimenti di rilascio adottati in data posteriore al 18 marzo 2020 conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari».*

---

### **13.13**

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 13, sostituire le parole: «ed abitati dal debitore e dai suoi familiari » con le seguenti:« ed adibiti a prima abitazione del debitore, condizione che deve risultare dalla relazione dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile».*

---

### **13.14**

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 13 aggiungere in fine il seguente periodo: «I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.*

---

### **13.15**

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.»*

---

### **13.16**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:*

*«13-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione*



a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo periodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili.»

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G13.300**

LICHERI, SANTANGELO, ACCOTO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, FENU, FERRARA, FLORIDIA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MOLLAME, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTILLO, SILERI, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, TURCO, VACCARO, VANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea,

premesso che:

Il comma 19-*bis* dell'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga, limitatamente al 2021, una serie di termini di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

considerato che:

il decreto-legge 34 del 2020, all'articolo 119, ha elevato al 110 per cento le detrazioni in caso di interventi di efficientamento energetico (anche

mediante demolizione e ricostruzione), nonché di adeguamento antisismico e abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici (c.d. Superbonus 110%);

la misura risulta riferita alle spese rimaste a carico del contribuente, sostenute a partire dal 1° luglio 2020. Il termine finale di validità del cd. «superbonus», inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, è stato da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2021, che ha prorogato la validità della misura fino al 30 giugno 2022. Esclusivamente con specifico riferimento a talune categorie di soggetti sono previsti termini di validità della misura più ampi. In particolare, è previsto il termine finale del 21 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari. Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;

considerato inoltre che:

l'introduzione della detrazione al 110 per cento ha già prodotto effetti molto positivi sul mercato. Secondo i dati forniti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nelle ultime due settimane è stato registrato un aumento del 48% di nuovi cantieri e un aumento del 46% del valore dei lavori eseguiti. Dati molto incoraggianti che si pongono in linea con quelli rilevati dall'inizio dell'anno (+168,4% di nuovi cantieri e +160% del valore dei lavori);

il suddetto beneficio fiscale persegue l'obiettivo di coniugare l'ammodernamento e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio con la crescita economica sostenibile, traducendosi in risparmi diretti sul costo dell'energia per le famiglie;

la complessità delle procedure amministrative e finanziarie per la corretta fruibilità della detrazione al 110 per cento, nonché, da ultimo, le rilevanti innovazioni apportate con la legge di bilancio per il 2021, hanno generano e continuano a generare, un susseguirsi di chiarimenti emessi tramite fonti di *soft law* dai soggetti preposti all'attuazione della misura;

la naturale incertezza sul corretto perimetro applicativo del cd. «superbonus 110%», unito ai tempi necessari di progettazione e di esecuzione dei lavori, specialmente nelle ipotesi di interventi strutturali, comporta che i termini di validità attualmente previsti rischiano di compromettere il grande im-

patto economico potenzialmente generabile dall'applicazione di questa misura,

impegna il Governo:

a garantire, anche avvalendosi dei fondi del programma Next Generation EU (NGEU), le risorse economiche necessarie per prorogare sino al 31 dicembre 2023 il cd. «superbonus 110», al fine di sostenere il comparto dell'edilizia profondamente colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, al contempo, generare ricadute positive di lungo termine sull'economia nazionale nel suo complesso.

---

### **G13.301**

DE PETRIS, RUOTOLO, MIRABELLI

#### Il Senato

premesso che:

- i commi 13 e 14 dell'articolo 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, prevedono la sospensione degli sfratti fino al 30 giugno 2021;

- l'emergenza sanitaria ha aggravato la precarietà abitativa di famiglie, a causa delle misure adottate per contrastare il Covid-19;

- nel 2019, secondo dati del Ministero dell'interno, sono state presentate oltre 100.000 richieste di esecuzione azioni di rilascio, di cui 25.000 eseguite con la forza pubblica;

- nel corso del 2020 circa 600.000 famiglie hanno richiesto contributi affitto. I fondi stanziati o anticipati dal Governo e dal Parlamento in relazione ai contributi affitto e morosità incolpevole, pari a oltre 270 milioni di euro, non risultano essere stati in gran parte erogati, talvolta con importi minimi e a distanza di mesi;

- tali interventi non hanno dunque impedito le circa 38.000 sentenze di sfratto emesse nel corso del 2020;

- sono ancora 650.000 le famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso alle case popolari;

- la pandemia è molto lontana dall'essere debellata e l'emergenza sanitaria non accenna a diminuire significativamente nonostante le misure adottate fino ad oggi. In tal senso, vanno tenuti in debito conto anche gli eventuali effetti sui contagi qualora si prevedesse una fine anticipata della sospensione delle azioni di rilascio, con decine di migliaia di sfratti in esecuzione;

- si segnala inoltre come molte delle amministrazioni comunali non siano in grado di fornire alcuna assistenza alle famiglie eventualmente oggetto di sfratto, che rimarrebbero prive di un passaggio da casa a casa;

- risulta necessario, dunque, attivare azioni strutturali che affrontino in modo strategico la questione abitativa, anche attraverso il ricorso alla sospensione delle azioni di rilascio;

impegna il governo:

ad affrontare la questione sfratti e più in generale la questione abitativa nel nostro Paese attraverso:

*a)* il mantenimento della sospensione delle azioni di rilascio al 30 giugno 2021, indipendentemente dalla data di convalida di sfratto in quanto l'emergenza sanitaria non accenna a ridursi, anzi da più parti si prevede una terza ondata di contagi causata dalle varianti del Covid-19;

*b)* La previsione che nell'ambito del Recovery Plan venga inserito un apposito capitolo, dotato di adeguata dotazione finanziaria, con la previsione di un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e, in secondo luogo, di alloggi sociali a canone sostenibile, senza consumo di suolo, attraverso il recupero degli immobili inutilizzati e in degrado. Un elemento che rientra a pieno titolo sia nell'ambito sia della coesione sociale che della progettazione di città green per una elevata qualità della vita nelle città e nelle sue periferie, consentendo ai comuni di affrontare in maniera adeguata non solo l'emergenza sfratti ma anche più complessivamente i segmenti del disagio abitativo, con l'obiettivo di raggiungere la media europea di alloggi sociali;

*c)* la previsione di ristori e rimborsi dell'Imu 2020, nonché l'esenzione dell'Imu relativa al primo semestre del 2021, per i proprietari di immobili oggetto della sospensione delle azioni di rilascio;

*d)* l'attivazione immediata di un tavolo nazionale che veda la presenza dei Ministeri competenti, della Conferenza delle regioni, dell'Anci, dei sindacati inquilini e di Federcasa, al fine di definire il piano nazionale di edilizia residenziale pubblica con tempi certi di attuazione e, nell'immediato, le iniziative nazionali e locali di gestione degli sfratti, attraverso la graduazione degli sfratti e una riduzione dei tempi di erogazione dei contributi affitto, nonché lo snellimento delle modalità di presentazione delle richieste.

---

## **G13.302**

PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione

della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea,

premessi che:

l'articolo 13 reca disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

in data 27 marzo 2018 l'IVASS ha emanato il regolamento n.37 recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'art.132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che avrebbe dovuto individuare gli ulteriori dispositivi idonei all'applicazione degli sconti obbligatori, non risulta ancora emanato;

considerato che:

tale ritardo rischia di recare un danno ingente ai consumatori del settore delle assicurazioni;

l'eliminazione all'articolo 132-ter, del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, del termine «portabili» assumerebbe una funzione di stabilizzazione dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati anche "scatole nere", predisposti sulle autovetture, al fine di ottenere lo sconto assicurativo previsto dall'articolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere, nell'ambito del primo provvedimento utile, alla modifica dell'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di eliminare le parole "e portabili".

---

### **G13.303**

VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

al fine di migliorare e snellire i procedimenti burocratici e agevolare quanto determinato dal legislatore con l'introduzione del SismaBonus, con il quale si sono introdotte le linee guida necessarie a seguito delle intervenute disposizioni regionali in materia edilizia, nonché alle disposizioni legislative nazionali e provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'applicabi-

lità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili;

la fruizione dei benefici dell'agevolazione, atteso che l'asseverazione di cui al comma 2 del D.M. 58/2017, attestante la classe di rischio prima e dopo l'intervento, nella nuova formulazione dell'articolo 3, c. 3, del D.M. n. 58 del 2017 possa intervenire, nell'ipotesi di titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire, fino a prima dell'inizio dei lavori. Al riguardo, non può non evidenziarsi che le ragioni al diniego all'agevolazione chiarite con quanto illustrato con le circolari n. 13/E del 31 maggio 2019, e 19/E dell'8 luglio 2020, scaturenti da un'asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alle citate disposizioni, deve essere rivisto alla luce della nuova formulazione dell'art. 3, c. 3, del D.M. n. 58 del 2017, che nell'ipotesi del permesso di costruire consente il deposito dell'asseverazione di cui al comma 2 del D.M. 58/2017 entro il più ampio termine dell'inizio dei lavori;

è opportuno evidenziare che nella predetta prassi dell'Agenzia delle Entrate viene fatto riferimento generico al "titolo abilitativo" senza operare una distinzione tra la "Scia" e il "Permesso di Costruire" in quanto erroneamente ritenuto non rilevante a fini della tempestività dell'asseverazione dal quale, conseguentemente, discende la possibilità o meno di fruire dell'agevolazione in questione;

come correttamente esplicitato nella risposta all'interpello 295 dell'1/09/2020, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 24 del 2020, entrato in vigore il 16 gennaio 2020, all'articolo 3, comma 3 del citato D.M. n. 58 del 2017, viene asserito che «Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori»;

in raffronto alla precedente formulazione, la versione vigente fa espresso riferimento, oltre che alla "SCIA", anche al "permesso di costruire" prevedendo per tale ipotesi quale termine ultimo per il deposito del progetto di riduzione del rischio sismico e dell'asseverazione, l'inizio dei lavori.

impegna il Governo:

affinché nelle more dell'adozione del decreto di cui in premessa e per tutto quanto sopra esposto per tutti i procedimenti di permessi di costruire avviati successivamente al 1° maggio 2019 -data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nelle zone 2 e 3- e che risultano rilasciati successivamente al 16 gennaio 2020 -data di entrata in vigore del D.M. 9 febbraio 2020 n.24 , si applicano le norme transitorie che prevedono si possa integrare il titolo edilizio anche in corso di formazione con la Asseverazione di cui al All. B al D.M 28 febbraio 2017 n.58 e s.m.i. entro la data di avvio dei lavori, al fine di consentire la fruizione della detra-

zione ai soggetti beneficiari. La suddetta Asseverazione deve espressamente riportare il riferimento di Deposito/Autorizzazione al Genio Civile, come da modello All. B al D.M 28 febbraio 2017 n.58 e s.m.i."

---

### **G13.304**

VITALI, PAGANO, FAZZONE, RIZZOTTI

Il Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

i commi 13 e 14 dell'articolo 13 del decreto legge in oggetto, prorogano, rispettivamente, fino al 30 giugno 2021, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, previste dal contratto nonché di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di limitare la sospensione delle procedure di rilascio degli immobili ai soli provvedimenti che riguardino l'abitazione principale del conduttore adottati in data successiva all'insorgere dell'emergenza e di riconoscere ai proprietari di tali immobili un contributo a fondo perduto da calcolare nella misura di almeno il 60% del canone e degli oneri accessori.

---

### **G13.305**

CRIMI

Il Senato,  
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (AS 2101),

premesso che:

l'articolo 13 del provvedimento in esame reca, tra l'altro, disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche;

considerato che:

il comma 39 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, indica i termini perentori entro cui il Comune, beneficiario del contributo per l'anno 2019 di cui al comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle relative opere pubbliche, pena la perdita del finanziamento;

alla luce delle conseguenze derivanti dall'attuale crisi pandemica, che hanno comportato, fra l'altro, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii., la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020 (art. 41, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) di tutti i procedimenti amministrativi in essere a tale data, si rende necessario prorogare i suddetti termini al fine di preservare l'utilizzo dei finanziamenti pubblici già stanziati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nei prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziari, una proroga dei termini di cui al comma 39 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160.

---

### **G13.306**

VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

a seguito della negativa sperimentazione, relativa al riparto dei contributi con le modalità del Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al DPR 146/17, applicata nei cinque anni 2016/17/18/19/20, che ha comportato una ripartizione troppo sperequata in



favore delle note cento emittenti televisive in graduatoria, le quali hanno beneficiato dell'80% del fondo, causando oltre 1500 licenziamenti in tre anni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di aumentare i contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 15

#### 15.1

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al comma 1, dell'articolo 40-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2021».

*1-ter.* All'articolo 1, comma 955, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e dopo le parole: «23 giugno 2016» sono inserite le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2021, agli impianti la cui alimentazione derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici».

*1-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 15.2

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2021».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 15.3

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «all'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020 e 2021».

---

## 15.4

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

5-bis. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sostituire le parole «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° giugno 2021».

---

## 15.5

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere le parole: primo periodo;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.

---

## 15.6

LA RUSSA, TOTARO

*Al sesto comma, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole: primo periodo;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi prescritti e già immessi in commercio al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Gli obblighi in materia di informazione al consumatore di cui all'articolo 219 comma 5 del medesimo decreto legislativo possono essere assolti anche con mezzi diversi dall'etichetta, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto.

---

## 15.7

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «dal 1° luglio 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023».

---

## 15.8

MININNO, ANGRISANI, GRANATO, ORTIS, GIANNUZZI, LEZZI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

---

## **15.9**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G15.300**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE, PAZZAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, Atto Senato 2101,

premesso che:

l'art. 1, comma 317 della legge di bilancio 2019 nell'autorizzare il MATTM all'assunzione di personale a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022, ha disposto la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale;

il Ministero dell'ambiente si avvale, per numerose attività di assistenza tecnica e di supporto tecnico-specialistico ed operativo, della Sogesid S.p.A., a capitale statale, attraverso la stipula di numerose convenzioni;

l'attuale situazione del Ministero dell'Ambiente vede le procedure concorsuali per l'ampliamento dell'organico bloccate, già prima della pandemia, e ulteriormente condizionate da questa, ma si trova a dover affrontare

impegni sempre più onerosi anche per far fronte ai ritardi accumulati nelle di procedure e attività del dicastero, per i quali è necessario personale già formato, specializzato e operativo come quello Sogesid;

la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente in Ministero per la Transizione Ecologica prevede l'acquisizione di ulteriori competenze e quindi di un incremento delle attività e quindi la necessità di avere a disposizione personale formato e qualificato;

in una visione d'insieme del Paese in cui la pandemia ha creato una situazione occupazionale generale drammatica e precaria, è opportuno limitare quanto possibile di mettere a rischio il contratto di numerosissimi lavoratori SOGESID;

impegna il Governo:

a prorogare di almeno ulteriori 2 anni i termini per la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale.

---

## EMENDAMENTI

### 15.0.1

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel periodo in cui è stato proclamato lo stato di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, il termine di sessanta giorni relativo alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima da parte delle Regioni, degli Enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, di cui al comma precedente, decorre dal giorno successivo alla fine dello stato di emergenza».

## **Art. 16**

### **16.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni,» sono inserite le seguenti: «o cinque anni nel caso di impianti natatori.»

---

## **Art. 17**

### **17.0.1**

GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 17-bis.1**

*(Proroghe CAS, sospensione adempimenti fiscali e contratti del personale per la ricostruzione - terremoto di Ischia del 2017)*

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 18, la lettera *i-ter*) è sostituita con la seguente:

*i-ter*) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto. Dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021. A tal fine sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile.

b) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2021";

2) al comma 4, le parole "dal 2018 al 2020 dei mutui" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2021 dei mutui";

3) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2021"

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

*6-bis.* Fermo restando quanto previsto al comma 6 lettera b), i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, sono prorogati al 31 dicembre 2022, anche in deroga ai limiti di durata previsti da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "è sospeso fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "è sospeso fino al 31 dicembre 2021";

2) le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022".

d) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

2) le parole "a decorrere dal 1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° febbraio 2022".

e) All'articolo 35, comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1 gennaio 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) del presente articolo, valutati in € 1.330.000,00 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai restanti oneri, derivanti dal comma 1, lettera b), n. 4), del presente articolo, valutati in € 810.000,00, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»

## **Art. 17-*quater***

### **17-*quater*.0.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-*quinquies***

*(Comuni dell'Isola d'Ischia colpiti da eventi sismici)*

1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».

2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».

3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 luglio 2022».

4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».

---



## **Art. 18**

### **18.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le risorse assegnate e non utilizzate di cui al comma 1, lettera a), possono essere spese fino a settembre 2021».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: povertà educativa inserire le seguenti: e risorse centri estivi.

---

## **Art. 19**

### **19.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 1, dopo le parole: «all'allegato 1» aggiungere le seguenti: «, nonché quelli decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 1° marzo 2021.».*

---

### **19.2**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato nel limite massimo

di 1.353 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie

speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

---

### 19.3

LA RUSSA, TOTARO

*All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:*

32-*bis*. Articolo 21-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

---

## **19.4**

LA RUSSA, TOTARO

*All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:*

32-bis. Articolo 109 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

---

## **Art. 22-bis**

### **22-bis.1**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 6-bis, comma 10, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».*

---

### **22-bis.2**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di nove mesi».

---

### **22-bis.3**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 31 maggio 2021.*

---

**22-bis.4**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.*

---

**22-bis.5**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 31 marzo 2021*

---

**22-bis.6**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 2, capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**22-bis.7**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 2, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in tre rate nei tre mesi successivi al termine del periodo di sospensione.*

---

**22-bis.8**

LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 2, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro il mese successivo con le seguenti: entro i tre mesi successivi.*

---

**22-bis.9**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché quello di cui all'articolo 4, commi 6-*quater* e 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. Per il medesimo periodo è altresì prorogato al 15 maggio il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

---

**22-bis.10**

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "a decorrere dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022".

4-ter. All'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "Limitatamente all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente all'anno 2021"»

---

**22-bis.11**

PEROSINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022".»

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G22-bis.300**

BERNINI, VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI, MALLEGGNI, PICHETTO  
FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge  
del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

l'articolo 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2018, n.145 stabilisce  
che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aven-  
ti ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di  
superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative perti-  
nenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario  
vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito  
delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di  
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota  
del 21 per cento;

tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019,  
qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto,  
tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente  
rispetto alla scadenza naturale;

visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sa-  
rebbe opportuno prorogare tale regime fiscale agevolato al fine di salvaguar-  
dare il mercato immobiliare dalla crisi economico-finanziaria a cui stiamo as-  
sistendo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare per tutto l'anno 2021 il regime  
della cedolare secca per le locazioni commerciali.

---

**G22-bis.301**

MALLEGNI, VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

l'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che, per quanto riguarda la sospensione del versamento dell'IRAP disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 aprile 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi;

considerato il perdurare della crisi economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di differire almeno fino al 30 giugno 2021 il suddetto termine.

---

**G22-bis.302**

MALLEGNI, VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

l'articolo 181 del decreto-legge 34/ 2020 (c.d. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha esonerato dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande, nonché dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap);

considerato il perdurare della crisi economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare almeno fino al 31 ottobre 2021 l'esonero dal pagamento delle imposte TOSAP e COSAP.

---

### **G22-bis.303**

VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

l'articolo 13-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, posticipa al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

l'articolo 13-*septies* del citato decreto legge 137/2020, proroga dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari, considerato il perdurare della crisi;

considerato il perdurare della crisi economica che stanno attraversando i suddetti soggetti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare ulteriormente: il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il 2020 dai soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonché il termine per il pagamento della prima rata o unica rata delle imposte sui redditi e dell'IRAP; il termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti



di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.

---

**G22-bis.304**

VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

l'articolo 28 del 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, e successive modifiche e integrazioni, introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;

il comma 5 del citato articolo 28 specifica che l'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio;

considerata la crisi economica che ha interessato, in particolare, le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte ad assicurare che il suddetto credito d'imposta relativo ai canoni previsti dai contratti di locazione degli immobili aziendali e dai contratti di affitto d'azienda, sia usufruibile anche nei casi in cui a causa della difficile congiuntura economica - le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali paghino il canone d'affitto in ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti.

---

**G22-bis.305**

VITALI, PAGANO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,

premesso che:

l'articolo 25 del decreto legge 34/2020 - c.d. decreto Rilancio -, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

visto il protrarsi delle chiusure forzate, occorre sostenere maggiormente i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19",

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di sospendere i termini che scadono nel primo semestre 2021 relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, in favore dei soggetti indicati in premessa, che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi, nell'anno 2020 superiore a un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

---

**G22-bis.306**

BERNINI, VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI, FERRO, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n.183 del 2020,

premesso che:

il decreto legge 30 gennaio 2021, n.7 è intervenuto sulla disciplina riguardante la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione prevista dall'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 stabilendo che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

tale termine visto ancora il perdurarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non risulta in grado di consentire alle imprese di adempiere correttamente al versamento di tali importi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere la proroga al 30 settembre 2021 del termine iniziale della notifica delle cartelle esattoriali, nonché la proroga del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

---